

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 154/2004 DEL CONSIGLIO
del 26 gennaio 2004**

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso al presente regolamento ⁽⁴⁾.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Ai sensi dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio ⁽²⁾, prima della scadenza del periodo di validità del protocollo accluso all'accordo, le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

(2) Le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo attuale, approvato con il regolamento (CE) n. 722/2001 ⁽³⁾, per un periodo di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere, nell'attesa che si possano tenere i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.

a) pesca demersale:

Spagna: 600 tsl/mese in media annua;

b) pesca del tonno:

i) tonniere con reti a circuizione:

— Francia: 18 unità,

— Spagna: 21 unità;

ii) pescherecci con palangari di superficie:

— Spagna: 15 unità,

— Portogallo: 5 unità;

iii) tonniere con lenze e canne:

— Francia: 7 unità,

— Spagna: 5 unità.

(3) È nell'interesse della Comunità approvare tale proroga.

(4) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 379 del 31.12.1990, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 319 del 4.12.2003, pag. 19.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito dell'accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca della Costa d'avorio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

⁽¹⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.